

STATUTO

ASTREA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIA PASQUALE
BATTISTESSA 10

Numero REA: CE - 323357

Codice fiscale: 04396180616

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-03-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto rep./racc. n.ri 220/146

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (DENOMINAZIONE) - È costituita una società a responsabilità limitata Impresa sociale denominata

"Astrea S.r.l. - Impresa sociale".

Art. 2 (SEDE) - La società ha sede legale nel Comune di Caserta, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituite e sopresse in Italia e all'estero succursali, filiali, agenzie o unità locali comunque denominate, ovvero può essere trasferita la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato; compete, invece, ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopraindicato.

Art. 3 (DURATA) - La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2069.

TITOLO II: OGGETTO SOCIALE - DOMICILIO DEI SOCI

Art. 4 (OGGETTO) - La Società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle sue attività.

La Società, che intende operare in via principale nei settori a), c), d), i), k), q) e v) di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017, si propone in particolare di favorire l'inclusione sociale di anziani e persone in difficoltà nonché di offrire alle stesse prestazioni in ambito socio educativo, socio sanitario e socio culturale, ed ha per oggetto le seguenti attività:

a) nell'ambito socio educativo:

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture in data 22 aprile 2008 e s.m.i., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- realizzazione di progetti e servizi inerenti l'housing sociale, quale tentativo di ampliare, qualificandola, l'offerta degli alloggi in affitto, mettendo a disposizione nuove unità abitative a favore di quelle persone che, escluse per ragioni di reddito dall'accesso alla edilizia residenziale pubblica, non sono tuttavia in grado di sostenere i costi del libero mercato, ed utilizzando come strumenti, tra l'altro, l'affitto calmierato, l'acquisto della casa mediante l'auto-costruzione e le agevolazioni finanziarie, soluzioni integrate per le diverse tipologie di bisogni come ad esempio le giovani coppie, i pensionati, i genitori separati;

- studi e ricerche sulle realtà territoriali e sulle condizioni sociali connesse ai punti di cui sopra;

- sensibilizzare la società nella attenzione agli anziani, con particolare riferimento agli anziani soli lontani da contesti familiari e sociali;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) nell'ambito socio sanitario:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al d.P.C.M. del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e s.m.i.;
- realizzazione e gestione diretta e/o indiretta di case di cura, cliniche, presidi sanitari e qualsiasi altra attività sanitaria connessa con il sociale pubblico e privato, sanitario, assistenziale, residenziale, semi-residenziale, ricreativo, r.s.a., casa di riposo, residenze protette, case vacanza, centri diurni integrati, comunità alloggio, centri educativi casa riposo, casa albergo, strutture a ciclo semi residenziale e qualsiasi altra attività inerente, anche attraverso formule innovative di residenzialità, cure palliative ed assistenza a persone con disabilità, basate su principi di integrazione, coinvolgimento delle famiglie;
- assistenza, accompagnamento e trasporto di persone in ambito socio-sanitario;
- custodia ed animazione rivolta ad anziani, malati cronici, disabili;
- vendita di prodotti e materiali strettamente inerenti l'oggetto sociale;
- attività di integrazione sociale, ricreative e sportive, di assistenza psicologica e giuridico-economica sia per i propri operatori che per gli esterni;
- promozione e partecipazione ad iniziative degli enti pubblici in genere e degli enti ed associazioni del terzo settore, tendenti a mantenere in ambiente familiare anziani, minori, infermi, portatori di handicap fisico e psichico;
- promozione e sviluppo di azioni specifiche volte alla accoglienza, sostegno, integrazione dei cittadini extracomunitari e/o provenienti da paesi non appartenenti alla Unione europea.

Per lo svolgimento delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione negli albi ed elenchi di cui all'art. 2229 c.c., la società si avvarrà dell'opera intellettuale di dipendenti e/o consulenti esterni iscritti nei suddetti elenchi ed albi, ferma restando la responsabilità professionale di questi ultimi;

c) nell'ambito socio culturale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i.;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La società può, inoltre, in via non prevalente, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie e connesse al conseguimento dell'oggetto sociale; può pertanto assumere altresì interessenze, quote e partecipazioni in altre società, imprese, enti, istituti, associazioni e organismi anche consortili in qualsiasi forma costituiti aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio nei limiti consentiti dalla legge, prestando anche eventuali servizi a favore di tali organismi; concedere fidejussioni, avalli e garanzie anche reali e anche nei confronti di banche e istituti di credito; le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni, non devono comunque essere svolte nei confronti del pubblico, ma con istituti bancari di ogni tipo al fine di

assicurare adeguati mezzi finanziari alla società.

Il tutto nei limiti e nel rispetto della normativa in tema di attività riservata a iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali, nonché nei limiti di cui al D. Lgs. n. 112/2017.

Art. 5 (DOMICILIO DEI SOCI) - Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel registro delle imprese.

Il mutamento del domicilio dei soci produce quindi effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel registro delle imprese.

TITOLO III: CAPITALE - QUOTE - FINANZIAMENTI

Art. 6 (CAPITALE) - Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti, anche in natura, oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili; in quest'ultimo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.

Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

Art. 7 (CESSIONE DI QUOTE) - Nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017, il trasferimento delle quote sociali per atto inter vivos è soggetto a diritto di prelazione a favore degli altri soci.

Per "trasferimento per atto tra vivi", ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a mero titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. Il socio che intenda alienare in tutto o in parte la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto della propria quota o parte di essa e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti, deve comunicare la propria offerta agli altri soci, tramite l'organo amministrativo, comunicando l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo. Entro cinque giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti gli altri soci iscritti nel Registro delle Imprese competente, assegnando agli stessi il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione. Entro questo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione. La prelazione dovrà essere esercitata per l'intera partecipazione offerta, poichè tale è

L'oggetto della proposta formulata dal socio offerente. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra previsto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Art. 8 (FINANZIAMENTI) - La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e all'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017. Salvo che non sia diversamente stabilito, detti finanziamenti dei soci alla società saranno infruttiferi di interessi.

La Società può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017. La competenza all'emissione dei titoli di debito è attribuita all'organo amministrativo che ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso, con decisione che deve risultare da verbale redatto da Notaio per atto pubblico ed è iscritta nel Registro delle Imprese.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

ART. 9 (ORGANO AMMINISTRATIVO) - La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri o da un numero di amministratori da due a cinque amministratori, ai quali potrà essere affidata l'amministrazione disgiuntamente o congiuntamente.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Essi possono anche non essere soci, sono rieleggibili, durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea, salvo dimissioni o revoca anche senza giusta causa, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può compiere tutti gli atti ed operazioni necessari ed occorrenti per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea.

Fermi gli altri limiti di legge in materia, la assunzione della carica di

amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza: a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444. c.p.c. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità; b) non essere stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, Società o imprese; c) non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o di revisione.

ART. 10 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) - Qualora esista il Consiglio di Amministrazione, questi elegge tra i suoi membri, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, secondo comma, D.Lgs. n. 112/2017, un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei suoi membri o i Sindaci effettivi se nominati.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata spedita almeno otto giorni prima e nei casi di urgenza a mezzo di telefax spedito almeno due giorni prima. In mancanza di tali formalità, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 11 (AMMINISTRATORE DELEGATO) - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di Amministratore Delegato.

Art. 12 (RAPPRESENTANZA LEGALE) - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico o agli amministratori (che la eserciteranno con le stesse modalità con le quali è stato loro attribuito il potere di amministrazione), agli eventuali Amministratori Delegati (nei limiti della delega loro conferita), spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 D.Lgs. n. 112/2017 non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'art. 4 comma 3 del medesimo D.Lgs.

Art. 13 (RIMBORSO SPESE E COMPENSO) - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. Il tutto nei limiti di cui all'art. 3 comma 2 lett. a) D.Lgs. 112/2017.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

TITOLO V: ORGANO DI CONTROLLO

Art. 14 (ORGANO DI CONTROLLO) - Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, i soci nominano l'organo di controllo interno.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dell'assemblea in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.

I Sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercitano inoltre i compiti di monitoraggio di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2 D. Lgs. 112/2017.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017 e dalle altre disposizioni di legge.

L'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; fermo quanto sopra, l'assunzione della carica di Sindaco è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza: a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444. c.p.c. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità; b) non essere stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, Società o imprese; c) non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo amministrativo.

Art. 15 (CONTROLLO DEI SOCI) - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI: ASSEMBLEE

Art. 16 (DECISIONE DEI SOCI) - Nei casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Esse sono prese col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

In ogni caso le modificazioni dell'atto costitutivo e la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis c.c., oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le

decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis c.c.

Art. 17 (CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO) - Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad amministratori, sindaci o revisore, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto.

La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto) su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci o revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

Art. 18 (ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE) - L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in mancanza da ciascuno degli amministratori, mediante lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata spedita ai soci, nel domicilio di cui al superiore art. 5, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza o in qualunque altro modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purchè nell'Unione Europea.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci ed il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

Art. 19 (INTERVENTO E RAPPRESENTANZA) - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano soci dal competente Registro delle Imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, anche da non soci. Le deleghe sono conservate dalla società.

Art. 20 (DIRITTO DI VOTO) - Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 c.c., non può esercitare il diritto di voto.

Art. 21 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA) - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal più anziano degli amministratori; in mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente a maggioranza relativa. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 22 (COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA) - L'Assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Art. 23 (VERBALIZZAZIONE) - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio. Il verbale deve dare conto degli esiti degli accertamenti effettuati dal Presidente relativi alla regolarità della costituzione, all'identità e legittimazione dei presenti, allo svolgimento ed ai risultati delle votazioni.

TITOLO VII: COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA', BILANCIO ED UTILI

Art. 24 (COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA') - Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 112/2017 verrà disposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dalla assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

In ogni caso, i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni

relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nell'art. 2435-bis, primo comma, cod. civ., ridotti alla metà, i lavoratori potranno nominare un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

Art. 25 (ESERCIZI SOCIALI) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge; deve inoltre redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 112/2017, che dovrà essere presentato ai soci unitamente al bilancio di esercizio, essere depositato presso il Registro delle Imprese e pubblicato sul sito internet della società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società essa potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 26 (UTILI) - La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto, è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio della Società. Il tutto ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 112/2017 e delle altre norme applicabili alla impresa sociale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del richiamato D.Lgs., l'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: (i) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (ii) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

TITOLO VIII: VARIE

Art. 27 (TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE DI AZIENDA, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE) -

Agli atti di trasformazione, fusione, scissione, e cessione di azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017.

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea ai sensi dell'art. 2487 c.c. determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, delibera la nomina degli stessi, con l'indicazione di coloro che hanno la rappresentanza della società.

In caso di scioglimento volontario della Società o di perdita volontaria della qualifica di Impresa sociale, il patrimonio residuo - dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3 co. 3 lett. a D.Lgs. n. 112/2017 - è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 co. 1 D.Lgs. n. 112/2017, aventi analoghe finalità.

Art. 28 (RINVIO) - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 112/2017, nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

F.to: Giuseppe Landolfi

F.to: Enrico Landolfi

F.to: Vincenzo Lino Notaio. Sigillo

12 di 12